



U.S.R.

## IL RETTORE

**VISTO** il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 6, co. 5;

**VISTO** il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22/08/2012, concernente il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27".

**VISTA** la Legge 31 dicembre 2012, n. 247, concernente la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" e, in particolare, l'art. 23 che prevede che agli avvocati degli enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati;

**VISTO** il Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 recante i Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale (Legge 31 dicembre 2012, n. 247) e ss.mm.ii;

**VISTA** la Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, concernente "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" e, in particolare, l'art. 9 rubricato: "Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici";

**CONSIDERATO** che la sopra citata Legge 114/2014, nel disciplinare le modalità di erogazione del compenso spettante agli avvocati interni delle amministrazioni pubbliche, ha, tra l'altro, subordinato la liquidazione delle somme a detti avvocati interni alla adozione di apposito regolamento dell'ente;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle sopra citate norme, la Corte Costituzionale - con Sentenza n. 236/2017 - ha, tra l'altro, implicitamente dichiarato che il compenso per l'attività difensiva espletata dagli avvocati degli enti pubblici costituisce un diritto degli stessi;

**CONSIDERATO** che l'Ateneo per la gestione del proprio contenzioso conferisce incarichi di difesa anche ad unità di personale interno all'Ateneo;

**RAVVISATA**, per quanto sopra premesso, la opportunità di adottare un Regolamento che disciplini l'attribuzione dei suddetti compensi professionali, nel rispetto di tutto quanto stabilito dalle sopra citate disposizioni di legge;

**PRESO ATTO** che il testo del sopra citato Regolamento, predisposto dai competenti Uffici, è stato sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti - che non ha sollevato alcuna osservazione in merito - e che lo stesso, inoltre, è stato oggetto di informativa sindacale ex art. 5 del CCNL 19.4.2018 nonché di successivo incontro con le OO.SS.;

**VISTA** la Delibera n. 26 del 29/09/2021 (EO n. 2309 del 07/10/2021) con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, il *Regolamento in materia di compensi professionali agli avvocati interni ex art. 9 del D.L. n. 90/2014, conv. in L. 114/2014*;

**VISTA** la Delibera n. 72 del 29/09/2021 (EO n. 2335 DEL 07/10/2021) con la quale il Consiglio di Amministrazione, ha espresso parere favorevole in merito al sopra citato Regolamento;

## DECRETA

E' emanato nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento in materia di compensi professionali agli avvocati interni ex art. 9 del D.L. n. 90/2014, conv. in L. 114/2014*.

Il sopra citato Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università.

Ripartizione Affari Generali  
Il Dirigente dott. Francesco BELLO  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari  
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell'Ufficio. dott. Antonio NASTI

**IL RETTORE**  
**Matteo LORITO**



## **REGOLAMENTO IN MATERIA DI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI INTERNI ex art. 9 del D.L. n. 90/2014, conv. in L. 114/2014.**

### **1. Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali da erogarsi in favore degli avvocati iscritti all'elenco speciale incaricati di difendere e rappresentare l'Università degli studi di Napoli Federico II ai sensi dell'art. 6 comma 5 dello Statuto, compensi dovuti in caso di provvedimenti giudiziari favorevoli all'Ente, secondo quanto stabilito dal R.D. n. 1578/1933, dalla L. 245/2012 e dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014, conv. in L. 114/2014.

2. I compensi oggetto del presente Regolamento si riferiscono al personale che svolge attività professionale, per la quale è richiesta l'iscrizione negli elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati.

### **2. Attribuzione degli incarichi professionali e autonomia gestionale degli avvocati**

1. La costituzione in giudizio per la difesa dell'Ateneo con avvocati interni avviene previa adozione di un decreto di incarico e conferimento di procura speciale alle liti da parte del Rettore, legale rappresentante dell'Ateneo, su proposta del Direttore Generale ex art. 24, comma 6 lett. o) dello Statuto, secondo principi di parità di trattamento, equa ed oggettiva ripartizione dei carichi di lavoro, specializzazione professionale e cura già operata di precedenti in materia.

2. Nell'esercizio delle funzioni professionali proprie, all'avvocato è assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ateneo ed agisce in diretta connessione con i vertici decisionali dello stesso.

### **3. Casi di erogazione dei compensi professionali**

1. Gli avvocati iscritti nell'elenco speciale hanno diritto a percepire i compensi professionali di cui all'art. 9 D.L. n. 90/2014, conv. in L. 114/2014, in virtù dell'attività svolta nell'ambito dei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nella misura e con le modalità previste dal presente Regolamento.

2. I compensi professionali sono erogati in caso di provvedimento giudiziario favorevole all'ente, così come stabilito dall'art. 9 D.L. n. 90/2014, conv. in L. 114/2014. Ai fini del presente Regolamento per provvedimento giudiziario favorevole all'Ente deve intendersi ogni pronuncia anche cautelare con la quale l'autorità giudiziaria, a definizione di una fase o di un grado di giudizio, per ragioni di merito o di procedura (pronunzie di inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità, carenza di interesse, perenzione, difetto di giurisdizione e/o competenza, difetto di legittimazione passiva, rinuncia alla domanda o agli atti del giudizio, estinzione per inattività, cessazione della materia del contendere, ecc.) ivi comprese le transazioni dopo sentenza favorevole all'ente, non abbia accolto totalmente o in parte la pretesa azionata contro l'Università ovvero abbia accolto, totalmente o in parte, la pretesa azionata dall'Università ed in generale tutti quei provvedimenti giurisdizionali che producano un effetto, diretto o indiretto, favorevole all'Università e/o lascino intatto il provvedimento impugnato.

3. Non spettano compensi per le attività stragiudiziali e per le attività di difesa dell'Ateneo svolte in qualità di dipendenti, senza iscrizione all'elenco speciale, nelle ipotesi previste dalla legge.

### **4. Misura del compenso**

1. I compensi professionali sono dovuti sia nel caso di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte è condannata al pagamento delle spese di giudizio, sia nel caso di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli in tutto o in parte all'ente, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti.



2. Nel caso di condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite, il compenso è determinato nella misura corrispondente all'importo liquidato dall'autorità giudiziaria (escluso il 15% di rimborso spese generali, comunque incamerato dall'ente), detratto dal totale recuperato l'ammontare delle spese vive documentate sostenute dall'ente (contributo unificato, notifiche), ed il suo riconoscimento è subordinato al passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale e all'incasso delle somme da parte dell'ente. In caso di mancato recupero delle spese di lite dalla controparte soccombente, i compensi saranno determinati con le regole di cui ai commi seguenti.
3. Nel caso di compensazione delle spese di lite o di mancata statuizione sulle spese di lite, la misura del compenso dovuto è determinata, sulla base della notula redatta dall'avvocato che ha trattato la causa, in applicazione del valore medi di liquidazione di cui ai parametri stabiliti dal Decreto Ministero della Giustizia 10.3.2014, n. 55 emanato ai sensi dell'art. 13 comma 6 L. n. 140/2012 e ss.mm.ii. (o della diversa normativa in vigore al momento del deposito della sentenza) con la riduzione massima prevista, cioè del 50%, salvo che per la fase istruttoria per la quale la riduzione massima prevista è del 70%.
4. Nel caso di giudizi seriali, che non comportino l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e/o di diritto, il compenso è ridotto, per le cause successive alla prima, del 30%.
5. Nel caso di affidamento dell'incarico professionale congiuntamente a uno o più avvocati esterni, con mandato congiunto o disgiunto con l'avvocato interno, l'ammontare dei compensi professionali, calcolato secondo le modalità indicate nel comma precedente, è ridotto di un ulteriore 10%.
6. Ferma l'applicazione dei parametri di cui ai commi precedenti nonché il limite di cui all'art. 23 ter del D.L. n. 201/2011, conv. in L. 214/2011, ciascun avvocato non potrà conseguire a titolo di compensi professionali una somma annua superiore al trattamento economico individuale complessivo (trattamento fondamentale e accessorio) e allo stanziamento di bilancio fissati dalle norme vigenti (art. 9 commi 6 e 7 del D.L. n. 90/2014, conv. in L. 114/2014).

## 5. Criteri di ripartizione dei compensi

1. I compensi professionali dovuti ai sensi dei precedenti artt. 3 e 4, derivanti sia da pronunzie con condanna della controparte alla refusione delle spese sia con compensazione totale o parziale delle spese, sono attribuiti nel seguente modo agli avvocati in servizio al momento del deposito della relativa sentenza:
  - nel caso in cui sia in servizio un unico avvocato, questi percepirà i compensi nella misura stabilita nel precedente art. 4;
  - nel caso in cui siano in servizio più avvocati i compensi saranno ripartiti secondo i seguenti parametri: 40% a favore dell'avvocato che ha provveduto alla difesa; 60 % a tutti gli altri avvocati. Nel caso in cui, per effetto del numero degli avvocati in servizio, il compenso dell'avvocato che ha provveduto alla difesa risulti inferiore al compenso spettante agli altri avvocati, la percentuale del 40% viene elevata fino al superamento dei compensi degli altri avvocati con il mantenimento della medesima percentuale.

## 6. Liquidazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione dei compensi l'Università terrà conto del rendimento individuale con riferimento al medesimo anno, ex art. 9 comma 5 D.L. n. 90/2014, conv. in L. 114/2014, e, in particolare, dei seguenti criteri e delle rispettive decurtazioni, complessivamente cumulabili fino ad un massimo del 35% rispetto al valore totale del compenso astrattamente spettante all'avvocato:
  - mancato rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni con effetti pregiudizievoli per l'attività istituzionale: riduzione del 10 %;
  - mancato o insufficiente svolgimento dell'attività consultiva richiesta: riduzione del 5%;
  - colpevole assenza alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili: riduzione del 10 %;



- inadeguatezza della difesa in giudizio, che abbia comportato decadenze, preclusioni con effetti pregiudizievoli per l'ente, purché non causata da indisponibilità di documentazione e/o informazioni: riduzione del 10%.

La verifica del rendimento individuale sarà effettuata dal Direttore generale, tenuto conto dei carichi individuali di lavoro degli avvocati.

2. Ai fini della liquidazione del compenso professionale spettante, l'avvocato che ha patrocinato la causa è tenuto a presentare un prospetto di liquidazione delle competenze, conforme ai criteri di cui al precedente art. 4, riportante nel dettaglio le voci dei parametri professionali forensi di cui si chiede il pagamento, indicando gli estremi del provvedimento di incarico, allegando la pronuncia conclusiva del giudizio ovvero ogni atto idoneo ad attestare la conclusione dell'attività professionale per la quale l'incarico era stato conferito.

3. Il provvedimento di liquidazione è formalizzato dal Direttore generale.

4. La liquidazione può essere disposta unicamente in favore degli avvocati che siano iscritti da almeno 12 mesi all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati.

5. In caso di assenze dal servizio che comportano la mancata o ridotta attribuzione dello stipendio, non si dà luogo alla attribuzione dei compensi professionali ovvero l'importo individuale è proporzionato in uguale misura.

6. L'ente provvede ad anticipare le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (a titolo di esempio diritti di notifica, contributo unificato, marche da bollo, ecc.). In caso di urgenza l'avvocato può anticipare le predette somme che saranno rimborsate dall'Ente previa esibizione di idonea documentazione di supporto.

7. Gli avvocati collocati a riposo o cessati dal servizio a qualunque titolo partecipano alla ripartizione dei compensi professionali maturati sino alla liquidazione delle sentenze favorevoli depositate entro i 12 mesi successivi al collocamento a riposo o alla cessazione dal servizio.

## **7. Rapporti tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato**

1. In applicazione dell'art. 71 comma 3 del CCNL 16.10.2008 la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato riferita al medesimo anno è stabilita come segue:

- fino ad euro 1.500,00: nessuna decurtazione dell'indennità di risultato;
- da euro 1.501,00 a euro 3.000,00: decurtazione pari al 25% dell'indennità di risultato;
- oltre euro 3.000,00: decurtazione pari al 50% dell'indennità di risultato. Restano ferme le disposizioni di cui al precedente art. 4 comma 6.

## **8. Oneri connessi all'iscrizione all'albo**

1. In considerazione dell'obbligo di esclusività connesso alle funzioni degli avvocati degli enti pubblici, l'Università garantisce agli avvocati iscritti all'elenco speciale la copertura assicurativa per attività professionale dovuta per legge ed adeguata all'attività svolta.

2. Gli oneri relativi all'iscrizione all'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati sono a carico dell'Università.

## **9. Disposizioni fiscali**

1. I compensi percepiti dagli avvocati sono assoggettati alle ritenute di legge previste dalla normativa vigente.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 208 L. 266/2005, le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali sono comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, con esclusione dell'IRAP.

## **10. Aggiornamento professionale**

1. L'aggiornamento professionale costituisce un diritto e un dovere dell'avvocato dipendente, sia ai fini del conseguimento delle conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela in giudizio sia



per assolvere l'obbligo di formazione continua con il conseguimento dei crediti obbligatori presso il Consiglio dell'Ordine.

## 11. Norme finali

1. I compensi maturati dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 90/2014, conv. in L. 114/2014, non ancora liquidati, saranno corrisposti secondo i criteri di cui al presente Regolamento tra gli avvocati che risultino iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati di Napoli alla data del deposito del provvedimento favorevole.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti.
3. Il presente Regolamento abroga ogni precedente disposizione dell'Università in materia.